



Regione Calabria
DIPARTIMENTO 14 POLITICHE DELL'AMBIENTE

Al Dirigente Generale Reggente

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0156979 del 13/05/2016



* 0 0 1 2 2 3 9 6 3 2 *

REGISTRATO
16 MAG 2016


Regione Calabria
Dipartimento Bilancio, Finanze,
Patrimonio e Società Partecipate
Dirigente Generale Reggente
Dott. Filippo De Cello
Sede

Oggetto: Conto Consuntivo ArpaCal esercizio 2014. - PARERE art.57 L.R. 8/2002.

In allegato alla presente si trasmette il parere sul Conto Consuntivo esercizio 2014 dell'ArpaCal, nota prot. n°155814 del 12.05.2016, per il seguito di competenza.

Distinti saluti.

Ing. Domenico Pallaria



Regione Calabria
Dipartimento Ambiente e Territorio

Al Dirigente Generale Reggente
Ing. Domenico Pallaria
sede

Oggetto: Relazione istruttoria Dipartimento vigilante, rilascio parere dell'art. 57 della legge regionale n. 8/02 – Conto consuntivo esercizio 2014 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Calabria – ArpaCal.

Con nota prot. n. 10698 del 21/03/2016 ed acquisita in atti con prot. n. 94156 del 21/03/2016 l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Calabria alla deliberazione n. 709 del 28/12/2015 avente ad oggetto "Approvazione del Conto consuntivo esercizio 2014" per il previsto parere.

Nell'ambito dell'attività istruttoria si è resa necessaria l'acquisizione di ulteriore documentazione nonché incontri interlocutori con l'Agenzia che hanno determinato una dilatazione dei termini del procedimento.

Preliminarmente si prende atto che il Comitato di Indirizzo dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Calabria con verbale del 22/04/2016 – trasmesso con nota prot. SIAR n. 00136448 del 28/04/2016 – con riferimento al punto 1) dell'o.d.g. "Parere rendiconto esercizio finanziario 2014 e relativi allegati" si è così espresso: *"il Comitato, dopo breve ed articolata discussione, all'unanimità dei presenti, prende atto del parere favorevole espresso dal revisore unico sul documento in esame; il revisore unico precisa, altresì che il rendiconto contiene il riepilogo delle operazioni di gestione del precedente management, e si limita, pertanto, all'approvazione dei risultati finali senza con ciò entrare nel merito delle operazioni di gestione, in quanto tale approvazione propedeutica, tra l'altro, all'adempimento di cui al punto all'o.d.g. successivo; il Comitato prende atto della riserva formulata dal Commissario e dal Revisore."*, non rendendo espressamente un parere favorevole.

Pertanto in riscontro alle esigenze manifestate circa la celere definizione dell'istruttoria della presente annualità nonché dei successivi esercizi, manifestate dall'Agenzia e dal Dipartimento Bilancio per consentire lo svolgimento della corretta attività dell'Ente, si rende il presente parere che rimane subordinato all'esplicito parere favorevole del Comitato di Indirizzo come previsto per legge, nonché alle verifiche contabili di competenza del medesimo Dipartimento Bilancio, Finanze Patrimonio – Società Partecipate.

Si rileva che per l'esercizio finanziario 2014 non risulta approvato da parte della Giunta e dal Consiglio Regionale il bilancio preventivo assestato relativo alla medesima annualità; con D.G.R. n. 137 del 17/04/2014 la Giunta Regionale ha autorizzato all'esercizio provvisorio sul bilancio di previsione 2014; l'ente, pertanto, ha operato, nel periodo successivo ai quattro dodicesimi, in gestione provvisoria.

Sul punto si richiama la nota di indirizzo del Dipartimento Bilancio, Finanze Patrimonio – Società Partecipate prot. n. 0049117 del 17/02/2016 nella quale: *"si evidenzia, inoltre, che in seguito al verificarsi della gestione provvisoria, gli enti privi di un bilancio di previsione regolarmente approvato, allo stato attuale, possono svolgere, esclusivamente atti di gestione per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, di quelle derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, di obblighi tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse e, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente"*.

Si prende atto che per cause presumibilmente attribuibili al mancato funzionamento del sistema informativo contabile come evidenziato nelle comunicazioni intercorse tra l'Agenzia e il Dipartimento Bilancio, Finanze Patrimonio – Società Partecipate, non sono stati rispettati i termini indicati dalla legge regionale n. 8/02 per la presentazione dei documenti contabili al Dipartimento competente per materia nei termini stabiliti dalla legge, per la successiva approvazione da parte degli organi competenti.

Ciò premesso e preso atto del parere al bilancio consuntivo di cui al verbale n. 21 del Revisore Unico dei Conti nel quale si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2014, si rappresenta quanto di seguito riportato.

Per quanto attiene la parte entrata sono stati accertati come trasferimenti da parte della Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio:

trasferimenti correnti della Regione Calabria	€ 15.000.000,00
contributo Dipartimento Politiche dell'Ambiente – Regione Calabria fornitura pompe campionamenti acque di falda	€ 5.702,28

Appare opportuno segnalare che i residui attivi relativi alle entrate extratributarie derivanti da servizi e convenzioni, risultando in parte datati all'anno 2003, si suggerisce di effettuare una puntuale verifica sulla insussistenza di eventuale inesigibilità dei crediti vantati.

Per quanto attiene alla parte spesa, occorre in primo luogo richiamare la vigente normativa (Legge Regionale 27/12/2012, n. 69 – Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali) che prevede quanto di seguito riportato:

1. (Art. 13 comma 1, 2, 3 e 4) Gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38, provvedono secondo le modalità contenute nelle vigenti disposizioni normative, all'adeguamento dei rispettivi statuti, al fine di assicurare che, a partire dal primo rinnovo, gli Organi di amministrazione, di indirizzo e di vigilanza, siano costituiti in forma monocratica.

Gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38, provvedono secondo le modalità contenute nelle vigenti disposizioni normative, all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a partire dal primo rinnovo, gli Organi di controllo siano costituiti in forma monocratica, da un revisore effettivo ed uno supplente.

Dall'attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi deve conseguire una riduzione delle spese pari o superiore al 60 per cento rispetto alle medesime spese afferenti all'esercizio 2011. Tale risparmio deve essere assicurato con l'eventuale abbattimento dei compensi, dei gettoni, delle indennità, delle retribuzioni o delle altre utilità comunque denominate. Gli importi spettanti agli Organi di amministrazione, indirizzo, vigilanza e controllo, si intendono omnicomprensive anche dei rimborsi spese.

La disposizione di cui al comma 5 non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono stati ridotti dall'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22.

Per quanto attiene gli organi di controllo, ad esclusione del Collegio dei Revisori a cui non si applica la disposizione, nell'esercizio finanziario 2011 sono stati assunti i seguenti impegni:

UPB 1.1.01.02 - funzionamento del Comitato d'Indirizzo nessun importo impegnato.

Per la medesima tipologia di spesa dal conto consuntivo 2014 sono stati assunti i seguenti impegni:

UPB 1.01.01.02 - funzionamento del Comitato d'Indirizzo nessun importo impegnato.


UPB 1.01.01.03 spese per il Consiglio di Amministrazione nessun importo impegnato.

2. (Art. 13 comma 5) Nel caso in cui la partecipazione ai comitati, alle commissioni, ad altri Organi collegiali non sia onorifica, i compensi, i gettoni, le indennità, le retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, di consigli di amministrazione e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, nominati negli enti sub-regionali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende, nelle Fondazioni, negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38, sono automaticamente ridotti del 20 per cento rispetto al valore attuale. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Le somme di cui al presente comma si intendono omnicomprensive del rimborso spese.

Sul punto occorre evidenziare che dalla documentazione trasmessa dall'Agenzia (copia dei contratti di conferimento dell'incarico, copia delle deliberazioni riguardanti i pagamenti dei compensi corrisposti a ciascun componente, copia delle deliberazioni riguardanti i pagamenti dei rimborsi spese corrisposti a ciascun componente, emergerebbe che l'Ente non ha rispettato il dettato normativo provvedendo alla riduzione dei compensi previsti per l'Organismo regionale Indipendente di Valutazione (OIV) non intendendole omnicomprensive del rimborso spese.

Tale mancata ottemperanza è già oggetto di separata analisi demandata allo scrivente Dipartimento per gli adempimenti conseguenti all'adozione della deliberazione di Giunta Regionale del 2 marzo 2016 n. 56.

1. (Art. 13 comma 10) Allo scopo di ottemperare alle disposizioni statali in tema di «spending review», e fermo restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Enti strumentali sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:



- a) la spesa annua per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni deve essere ridotta dell'80 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2009. Alla presente disposizione si applicano le esclusioni di cui all'art. 3, comma 5, della presente legge;
- d) possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009;
- e) le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza devono essere ridotte dell'80 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell'anno 2009;
- f) le spese per missioni devono essere ridotte del 50 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell'anno 2009;
- g) la spesa per l'attività di formazione deve essere ridotta del 50 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell'anno 2009;
- h) le spese per la manutenzione, il noleggio e la gestione di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, devono essere ridotte dell'80 per cento rispetto alle medesime spese dell'anno 2009. Il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Per quanto non disciplinato dalla presente disposizione si applica l'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
- i) sino al 31 dicembre 2014, non è possibile acquistare autovetture né stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture;
- j) negli anni 2013 e 2014 non possono essere effettuate spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto di mobili e arredi;
- m) a partire dall'anno 2013 non si possono stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire:
- 1) a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi;
 - 2) per continuare ad avere la disponibilità di immobili alienati;
- p) ridurre del 20 per cento, rispetto all'anno 2009:
- 1) le spese per la manutenzione, riparazione, adattamento e gestione dei locali. In ogni caso le ordinaria e straordinaria degli immobili non possono essere superiori alla misura del 2 per cento del valore dell'immobile stesso;
 - 2) le spese per la vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;
 - 3) le spese per i canoni e le utenze per la telefonia, la luce, l'acqua, il gas, e gli altri servizi;
 - 4) le spese per la manutenzione di mobili, l'acquisto e la manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
 - 5) le spese per l'acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
 - 6) le spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali, ed altre pubblicazioni;
 - 7) le spese per la pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;
 - 8) le spese postali e telegrafiche.

Sul punto appare altresì opportuno richiamare i principi di indirizzo generale secondo cui per cui la riduzione di spesa può essere effettuata sul complessivo delle voci comprese nel dettato normativo e non sul singolo stanziamento (es. relazioni pubbliche).

Tipologia di spesa	Limite di spesa 2014	Importo impegnato risultante dalla bozza consuntivo 2014
incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni	€ 23.037,13	€ -
personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa per le rispettive finalità nell'anno 2009	-	€ -
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	€ 29.155,02	€ 5.695,45
missioni	€ 141.434,55	€ 128.896,56
attività di formazione	€ 27.634,69	€ 2.750,00
manutenzione, il noleggio e la gestione di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi,	€ 61.653,53	€ 27.141,19
acquisto di mobili e arredi	€ 2.847,70	€ 3.911,70
manutenzione, riparazione, adattamento e gestione dei locali	€ 635.239,22	€ 144.970,17
vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici	€ 159.231,42	€ 91.860,00
canoni e utenze per la telefonia, la luce, l'acqua il gas e gli altri servizi	€ 423.254,18	€ 572.872,46
manutenzione di mobili, acquisto e	€ 182.072,95	€ 144.970,00

manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici		
acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici	€ 103.062,85	€ 13.878,63
acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	€ 11.757,86	€ 4.732,30
pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti	€ 0,00	€ 0,00
spese postali e telegrafiche	€ 20.936,26	€ 14.936,57
	€ 1.821.317,36	€ 1.156.714,20

La normativa in vigore impone altresì che:

1. (Art. 9 comma 1 – l.r. 22/2010) Gli enti sub-regionali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, assumono tutte le iniziative necessarie volte alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico, al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa. Da tale attività deve conseguire un risparmio, per ciascun ente, di almeno il 10 per cento rispetto alla spesa per il personale sostenuta nell'anno 2010.

Sul punto occorre specificare che con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 56 del 2/3/2016 sono stati approvati i rendiconti di gestione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria per gli esercizi finanziari 2010, 2011, 2012, 2013 e, nello stesso provvedimento, viene demandato a questo Dipartimento di rilevare l'esistenza di un eventuale danno erariale con conseguente trasmissione degli atti alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti in ipotesi di violazione della normativa regionale di contenimento della spesa per gli Enti strumentali l'omessa attuazione delle previsioni di cui all'art. 25 della l.r. n.19/2009 connesso all'art. 9 comma 1 della l.r. 22/2010 con specifico riferimento alle spese per il personale.

Sulla corretta applicazione della disposizione in argomento è stato richiesto dallo Scrivente Dipartimento un chiarimento interpretativo all'Ufficio Legislativo del Segretariato Generale della Giunta Regionale, che con nota prot. n. 0138682 del 29/04/2016 ha condiviso l'orientamento espresso dallo scrivente Dipartimento specificato che *"l'esame testuale delle norme di legge richiamate rileva la non applicabilità ai fini della verifica del rispetto dei limiti di spesa per il personale riferita all'esercizio 2010, che appare esulare dal loro ambito di applicazione. Per gli esercizi 2011, 2012 e 2013 la norma di riferimento è costituita dal suddetto art. 9, comma 1 l.r. n. 22/2010"*.

Pertanto anche in riferimento al conto consuntivo 2014 il parametro di riferimento da utilizzare per la verifica del rispetto della misura di contenimento di tale tipologia di spesa è quello della riduzione del 10% rispetto alla spesa per il personale sostenuta nell'anno 2010.

Gli impegni di spesa risultanti dal conto consuntivo 2014 relative alle Spese per il personale dell'Arpacal, sono pari ad € 15.037.537,38 rispetto ad € 19.285.301,72, con una riduzione pari al 22,03%.

Si rimette alla valutazione di specifica competenza del Dipartimento Bilancio, Finanze Patrimonio – Società Partecipate la verifica riguardo l'assunzione di impegni di spesa in competenza con riferimento a spese attinenti all'anno 2012 (capitolo 12012123 fondo per il pagamento straordinari personale agenziale anno 2012 - capitolo 12012124 fondo risultato dirigenza anno 2012).

2. (Art. 9 comma 2 – l.r. 22/2010) A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme riguardanti compensi, gettoni, indennità, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione comunque denominati, presenti negli enti sub-regionali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende, nelle Fondazioni e negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, sono automaticamente ridotte del 20 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2009. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono disciplinati dal successivo articolo 10.

Sul punto occorre specificare che con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 56 del 2/3/2016 sono stati approvati i rendiconti di gestione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria per gli esercizi finanziari 2010, 2011, 2012, 2013 e, nello stesso provvedimento, viene demandato a questo Dipartimento di rilevare l'esistenza di un eventuale danno erariale con conseguente trasmissione degli atti alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti in

ipotesi di violazione della normativa regionale di contenimento della spesa per gli Enti strumentali l'omessa attuazione delle previsioni di cui all'art. 9 comma 2 della l.r. 22/2010 con riferimento ai compensi erogati agli Organi di Direzione ed Indirizzo dell'Agenzia.

Si puntualizza che questo Dipartimento, salvo diversa valutazione da parte dei superiori organi regionali, ritiene la normativa *de quo* non applicabile ai compensi erogati agli Organi di Direzione sulla base delle considerazioni di seguito riportate.

- a) Il legislatore regionale nell'art. 9 della l.r. 22/2010, nel prevedere che "La riduzione (del 20%) non si applica al trattamento retributivo di servizio", sembrerebbe affermare che la riduzione non debba operare nei confronti degli emolumenti connessi ai trattamenti retributivi.
- b) Il trattamento economico previsto per gli organi di vertice (Direttore Generale, Amministrativo e Scientifico) deve senz'altro considerarsi quale corrispettivo di una effettiva e "costante prestazione di servizio", tenuto conto della particolare tipologia di rapporto di lavoro esclusivo, subordinato alle dipendenze di Aziende pubbliche ma con attività caratterizzata dalle regole del lavoro privato.
- c) I contratti sottoscritti dagli organi in questione stabiliscono espressamente ai rispettivi artt. 3 e 7 che: "La carica [...] è incompatibile con le altre attività professionali. Con la sottoscrizione del presente contratto di lavoro [...] si impegna, quindi, a prestare la propria attività a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Arpacal." e, "Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, al Direttore Generale è attribuito il trattamento economico annuo onnicomprensivo [...] al lordo di oneri e ritenute di legge".
- d) La Corte dei Conti a Sezioni riunite in sede di controllo ha ritenuto che l'indennità prevista per [il segretario comunale che svolge anche] le funzioni di direttore generale - non essendo altro che il corrispettivo previsto da un'espressa previsione contrattuale per un'ulteriore attività lavorativa - abbia natura retributiva (Corte dei Conti N. 5/CONTR/12).
- e) Gli emolumenti corrisposti ai Direttori Generale, Scientifico ed Amministrativo, ex art. 11 l.r. n. 20/1999, sono corrispondenti a quelli attribuiti alle paritetiche figure istituite presso le Aziende del Servizio Sanitario Regionale e già soggetti a riduzione con l'art. 65 della l.r. 19/2009 che dispone testualmente: "Il trattamento economico dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere è determinato nella misura massima prevista dal DPCM 19 luglio 1995, n. 502 per come modificato dal DPCM 31 maggio 2001, n. 319, ridotto del 20 per cento per quanto disposto dal comma 14 dell'articolo 61 della legge 6 agosto 2008, n. 133".
- f) Applicando la decurtazione di cui all' art. 9 comma 2 della l.r. 22/2010 i medesimi organi sarebbero soggetti - in senso peggiorativo - ad una duplice riduzione degli emolumenti spettanti.
- g) Nell'esecuzione di una verifica amministrativo contabile nei confronti l'Agenzia regionale per l'Ambiente della Calabria (ARPACAL), con sede a Catanzaro, disposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica eseguita dall'11/04/2012 al 11/05/2012 nessun rilievo viene mosso in merito alla corresponsione dei compensi agli organi apicali e alla riduzione ex art. 9 comma 2 della l.r. 22/2010 posto che: "Le figure di direttore generale, direttore amministrativo e di direttore scientifico delle Agenzie regionali per l'ambiente sono corrispondenti a quelle del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle Aziende sanitarie locali: ai primi si applicano gli stessi trattamenti economici previsti per i secondi, regolamentati dal DPCM 19.5.1995 n. 502, come modificato dal DPCM 31.5.2001 n. 319. La delibera regionale che ha stabilito l'equivalenza tra il trattamento economico delle suddette figure professionali è la n. 358 del 27.4.2001".
- h) Sulla corretta applicazione della disposizione in argomento è stato richiesto dallo Scrivente Dipartimento un chiarimento interpretativo all'Ufficio Legislativo del Segretariato Generale della Giunta Regionale, che con nota prot. n. 0138682 del 29/04/2016 ha specificato in punto di diritto che "l'art. 9 co. 2, l.r. n. 22/2010 prevede una riduzione automatica "nei casi in cui la spesa sia a carico del Bilancio Regionale", mentre l'ARPACAL è dotata, ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 20/1999, di autonoma personalità giuridica e di autonomia anche contabile, e quindi anche di un patrimonio e di un bilancio propri, sui quali grava la spesa per i compensi in argomento.

3. (Art. 9 comma 3 – l.r. 22/2010) A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali non rientranti nella fattispecie di cui al comma precedente operanti nell'ambito degli Enti strumentali, nonché degli Istituti, delle Agenzie, delle Aziende, delle Fondazioni e degli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione che ricevono contributi a carico della finanza regionale è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente. Eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera per un massimo di tre sedute mensili. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono disciplinati dal successivo articolo 10.

Nel conto consuntivo 2014 non risultano impegni riconducibili a tale tipologia di spesa UPB 1.02.02.01 - spese per il funzionamento degli organismi di supporto alla struttura centrale: Compensi, rimborsi spese e contributi diversi a carico dell'ente, inerenti alla costituzione del Nucleo Multidisciplinare nessun importo impegnato.

4. (Art. 10 – l.r. 22/2010) A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il valore dei compensi spettanti ai componenti del collegio dei revisori degli Enti sub-regionali, escluse le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, ove non inferiore, è commisurato al valore delle entrate accertate nell'esercizio in cui sono espletate le verifiche ovvero, nel caso di cessazione dell'incarico nel corso dell'esercizio, sulla base delle entrate accertate nell'esercizio precedente, e sono determinate secondo i seguenti scaglioni e criteri:

entrate accertate fino ad euro 3.000.000,00, lo 0,40 per cento;

entrate accertate per il di più fino ad euro 10.000.000,00, lo 0,03 per cento;

entrate accertate per il di più oltre ad euro 10.000.001,00, lo 0,002 per cento.

Al Presidente del Collegio spetta una maggiorazione del 10 per cento dell'indennità fissata per i singoli componenti.

L'onorario minimo previsto per i componenti è pari ad euro 6.500,00, mentre l'onorario massimo è pari ad euro 14.000,00.

L'onorario minimo per il Presidente è pari al valore minimo spettante ai componenti, maggiorato del 10 per cento, mentre l'onorario massimo è pari al valore massimo spettante ai componenti maggiorato del 10 per cento.

Dai provvedimenti amministrativi autorizzativi l'impegno e la liquidazione dei compensi riconosciuti al collegio dei revisori emerge che l'importo effettivamente riconosciuto rientra nei limiti consenti dalla norma di riferimento, sebbene l'importo di spesa assunto sull'UPB 1.01.01.01 – Funzionamento del Collegio dei Revisori pari ad € 75.000,00 è superiore a quello massimo consentito.

L'Ente è tenuto alla puntuale verifica, in sede di accertamento, dei relativi residui passivi nel successivo esercizio finanziario.

Dai medesimi provvedimenti risulta altresì che l'Agenzia non ha riconosciuto alcun rimborso spese.

In conclusione, preso atto della proposta di conto consuntivo per l'esercizio 2014, tenuto conto di quanto in precedenza esposto e fatto salvo quanto eccetto in riferimento alle spese previste per l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), per le quali si procederà con separato a darne comunicazione ai competenti organi, si formula parere favorevole, subordinatamente:

1. all'acquisizione di esplicito parere favorevole del Comitato di Indirizzo come previsto per legge;
2. alla verifica contabile di competenza del Dipartimento Bilancio, Finanze Patrimonio – Società Partecipate anche con riferimento ai limiti di spesa di cui all'autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione dell'ARPACAL (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria) per l'anno finanziario 2014, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 137 del 17/04/2014 ed al periodo successivo di gestione provvisoria.

Il Funzionario
Dott. Giuseppe Sollima

Il Dirigente di Servizio
Avv. Elvira Costantino

Il Dirigente di Settore
Dott. Ludiano Luigi Rossi